



# ***CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE***

***Città Metropolitana di Torino***

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL [comune@rivarolocanavese.it](mailto:comune@rivarolocanavese.it)

## **SETTORE AFFARI GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

***Determinazione N. 666***

***del 27/11/2024***

**OGGETTO : GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO TRA IL COMUNE, L'AZIENDA SERVIZI AMBIENTE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, UNICREDIT SPA, E ALTRI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 06871/24 DEL 14.03.2024, PRONUNCIATA DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE R.G. N. 8326/2020 DELL'AZIENDA ASA E DI QUELLO INCIDENTALE DI UNICREDIT SPA. CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. STEFANO CRESTA DELLO STUDIO CRESTA & ASSOCIATI DI TORINO. LIQUIDAZIONE ACCONTO.**

**Determinazione n° 666 del 27/11/2024.**

**Oggetto: GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO TRA IL COMUNE, L'AZIENDA SERVIZI AMBIENTE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, UNICREDIT SPA, E ALTRI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 06871/24 DEL 14.03.2024, PRONUNCIATA DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE R.G. N. 8326/2020 DELL'AZIENDA ASA E DI QUELLO INCIDENTALE DI UNICREDIT SPA. CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. STEFANO CRESTA DELLO STUDIO CRESTA & ASSOCIATI DI TORINO. LIQUIDAZIONE ACCONTO.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

**Premesso che:**

- L'ordinanza n. 06871/24 del 14.03.2024 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I civile ha accolto il primo motivo del ricorso r.g. n. 8326/2020 dell'Azienda Servizi Ambiente in Amministrazione Straordinaria nonché il quarto motivo del ricorso incidentale proposto da Unicredit Spa e ha cassato la sentenza non definitiva della Corte di appello di Torino n. 1367/2018 (fase rescindente) e quella definitiva n. 1910/2019 (fase rescissoria) che avevano ritenuto nullo il lodo arbitrale del 10.02.2016 che aveva condannato (oltre alle – allora esistenti - Comunità Montane poi sopresse) il Comune e gli altri Enti Locali soci del Consorzio Asa secondo le rispettive quote di partecipazione (e senza vincolo di solidarietà) a ripianare i debiti d ASA per oltre € 37 milioni, oltre a quelli risultanti al termine della procedura di amministrazione straordinaria.
- Ciò in quanto la Corte ha ritenuto legittimo l'art. 28 dello Statuto del Consorzio ASA (che prevede l'obbligo dei partecipanti al Consorzio di ripianare eventuali perdite risultanti dal bilancio consuntivo, in proporzione delle quote di partecipazione) in quanto ha considerato che l'art. 6 comma 19 del Decreto Legge n. 78-/2020 – che vieta alle amministrazioni pubbliche di ripianare le perdite delle società partecipate – non possa essere applicato in via analogica (come aveva ritenuto la Corte d'Appello di Torino nella impugnata sentenza) a un Consorzio come ASA non avente struttura societaria.
- Accogliendo il quarto motivo dei ricorsi di A.S.A. e di Unicredit, la Suprema Corte ha anche ritenuto erronea la sentenza della Corte di appello laddove ha interpretato l'art. 28 dello Statuto ASA nel senso di limitare l'obbligo di ripianamento alle sole perdite derivanti dall'esercizio di attività riconducibili alla gestione dei servizi pubblici.
- Le vicende di merito "contabile" del giudizio – ricordo che la Corte di Appello nella impugnata sentenza ha ritenuto di non poter emettere un provvedimento di condanna a carico dei consorziati "in quanto le risultanze dei bilanci non sono idonee a dimostrare i costi sociali, essendo inattendibili" – non sono state esaminate dalla Cassazione (esulando dalla competenza giurisdizionale della stessa) che ha rinviato a un successivo giudizio da attivarsi con nuova citazione, entro il termine perentorio di tre mesi dal 14 marzo 2024 quindi entro il 14 giugno 2024 ciascuna delle parti interessate, innanzi alla Corte d'Appello.

**Rilevato che:**

- L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6871/2024 non ha risolto la controversia, lasciando in piedi numerose questioni relative alla esistenza e all'entità del diritto di credito di ASA nei confronti dei consorziati, tra cui il Comune, che pertanto intende difendersi e far valere le proprie ragioni nel giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. contro ASA e UNICREDIT spa e in contraddittorio con tutte le altre Amministrazioni già parti nei giudizi innanzi alla Corte d'Appello di Torino e nel giudizio innanzi alla Corte di Appello r.g. n. 8326/2020.

**Considerato** che a seguito incontro tra i 13 Sindaci in data 29 aprile u.s. è stato deciso dall'Amministrazione comunale in carica, di dare incarico all'Avvocato Cresta di procedere innanzi alla Corte di Appello;

**Viste:**

- le note pervenute dell'Avvocato Cresta n. 9944/2024 - 10006/2024, 10007/2024 e successiva nota n. 10495/2024 di precisazioni;
- le comunicazioni dell'Avvocato Cresta del 16 e 17 maggio u.s.;

**Richiamato** il preventivo con le spese di competenza trasmesso dall'Avv. Stefano Cresta con mail del 14.05.2024, formulato in maniera unitaria e globale per tutti i 13 Comuni aderenti alla difesa congiunta:

- <b>Compenso richiesto</b>	€ 37.000,00
- Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 5.550,15
- Subtotale	€ 42.550,00
- Cassa Avvocati (4%)	€ 1.702,00
- Totale imponibile	€ 44.252,00
- IVA 22% su Imponibile	€ 9.735,44
-	€ 53.987,44
- Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 2.556,00
- <b>Compenso lordo compresa la r.a.</b>	<b>€ 56.543,44</b>

**Considerato** che con gli altri 12 Comuni Consorziati (per un totale di 13 comuni) si è concordato di adottare una ripartizione delle spese legali sulla base della quota di partecipazione di ciascun Comune al consorzio Asa come segue:

COMUNI	quota ASA	riparametrazione quota	importo
Bosconero	3,2	6,88	3.891,16 €
Busano	1,5	3,23	1.823,98 €
Ciconio	0,5	1,08	607,99 €
Favria	5,9	12,69	7.174,33 €
Feletto	3,3	7,10	4.012,76 €
Lusigliè	0,7	1,51	851,19 €
Oglianico	2,2	4,73	2.675,17 €
Ozegna	1,7	3,66	2.067,18 €
Pertusio	0,2	0,43	243,20 €
Rivarolo Can.se	22,9	49,25	27.846,12 €
Rivarossa	1,6	3,44	1.945,58 €
Salassa	2,4	5,16	2.918,37 €
San Ponso	0,4	0,86	486,40 €
	46,5	100	preventivo lordo totale € 56.543,44

**Dato atto** che con email del 17.05.2024 e successiva del 04.06.2024, l'Avvocato Cresta ha chiarito che la quota dovuta dal Comune di Rivarolo Canavese, risulta essere pari ad euro 27.847,64, comprensiva di spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% e di ritenuta d'acconto.

**Precisato** che il Segretario generale confrontandosi con i candidati Sindaci (giuste comunicazioni dell'Avvocato in data 16 e 17.05.2024) ha ricevuto da loro conferme circa la ratifica (in Consiglio Comunale) della delibera di Giunta comunale autorizzativa al giudizio e alle conseguenti variazioni di bilancio a copertura.

**Vista** la Pec trasmessa in data 20.05.2024 per presa visione da parte del dirigente del testo della proposta.

**Considerato** che per quanto sopra esposto con deliberazione della Giunta comunale n. 127/2024 è stato affidato all'avv. Stefano Cresta con Studio in Torino, Via Principi D'Acaja n. 47 e alla sua collaboratrice avv. Laura Polito l'incarico di rappresentare e di difendere i diritti e gli interessi del Comune nel giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. innanzi alla Corte di Appello di

*Torino in esecuzione dell'ordinanza n. 06871/24 del 14.03.2024 – pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione in contraddittorio con il Consorzio Azienda Servizi Ambiente - A.S.A. in amministrazione straordinaria (C.F. 07088150011) con il prof. Avv. Marco Aiello, Unicredit S.p.a. (C.F. 00348170101) con l'avv. Andrea Zanetti, il Comune di Valperga Canavese, il Comune di Cuorigné, il Comune di Valchiusa, il Comune di Traversella, il Comune di Vidracco, il Comune di Vistrorio, il Comune di Baldissero Canavese, il Comune di Rueglio, il Comune di Brosso, gli altri 12 Comuni sopra elencati, l'Unione montana Alto Canavese, l'Unione montana Gran Paradiso, l'Unione montana Valle Sacra, l'Unione di Comuni montani Valchiussella, l'Unione montana Val Gallenca, Unione montana Valli Orco e Soana il Comune di Bairo ed altri.*

**Dato atto** che è stata predisposta apposita trattativa diretta n. 4411255 sul portale Mepa, a cui ha fatto seguito la determinazione n° 327 del 07/06/2024 di impegno della spesa complessiva pari ad euro 27.847,64, al capitolo di competenza 124/99, Imp. 2209 - CIG B1F7CAB14D.

**Vista** la comunicazione di aggiornamento pervenuta dall'Avv. Cresta con nota del 11.11.2024.

**Considerato** che è pervenuta fattura elettronica n. 150/2024, prot. 25322/2024, di importo pari a complessivi euro 8.354,29, a titolo di primo acconto per l'attività svolta sino ad ora nella fase di studio ed introduttiva.

**Dato atto**, inoltre, che è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva e che la stessa risulta in corso di validità.

**Richiamata** la dichiarazione anticorruzione del Responsabile del Settore Affari Generali, prot. I. n. 12562/2024, assegnataria di Peg depositata agli atti, sottoscritta in conformità a quanto previsto dal piano Anticorruzione adottato da questo Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 75/2024.

**Viste:**

- ✓ la deliberazione di Consiglio comunale n.69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;
- ✓ la deliberazione di Consiglio comunale n.70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10/1/2024 "Approvazione del PEG 2024/2026" con la quale, per la gestione dei servizi comunali sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi i budget di spesa relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 2024;
- ✓ la deliberazione di Giunta comunale n. 744 del 21/12/1996, atto di ricognizione e indirizzo sulle determinazioni dei dirigenti.

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

**Dato atto** che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente.

**Richiamati:**

- il decreto del Sindaco n. 06/2023, con il quale è stata individuata nella sottoscritta, Veronica Fornace, la Responsabile del Settore Affari Generali per l'anno 2023 e fino al termine del mandato elettorale dell'attuale amministrazione comunale (2024);
- i decreti del Sindaco n. 10/2024 e n. 18/2024 di proroga di nomina della sottoscritta delle funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali fino al 30.09.2024 e successivamente al 31.10.2024;
- il decreto del Sindaco n. 22/2024 con il quale è stata disposta la proroga per la sottoscritta delle funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali fino al 31.01.2025.

**Acquisito** il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**Visto** l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Richiamato** il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2015.

**Visto** il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

## DETERMINA

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, in considerazione dell'assegnazione del Peg in materia legale.
2. **Di liquidare** a titolo di acconto la spesa complessiva di euro 8.354.29 a favore dell'avv. Stefano Cresta dello studio legale Cresta & associati, avente sede in Torino, via Principi D'Acaja n. 47, P.IVA - C.F. 11640070014, in relazione all'attività svolta sino ad ora nella fase di studio ed introduttiva relativamente all'incarico di assistenza legale conferito con deliberazione della Giunta comunale n. 127/2024, inerente a quanto in oggetto specificato.
3. **Di dare atto** che la suddetta spesa viene imputata sul capitolo 124, art. 99, Missione 01, Programma 11, Piano dei Conti U.1.03.02.11.000 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, Imp. 2209/2024.
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI  
GENERALI INFORMAZIONE E  
COMUNICAZIONE  
firmato digitalmente  
Dott.ssa Veronica FORNACE

